

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Accogliere il ricorso introdotto dal richiedente del marchio.

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, n. 1, lett. b), nonché degli articoli 73 e 74 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2009 — Cachuera/UAMI — Gelkaps (Ayanda)

(Causa T-43/09)

(2009/C 69/115)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: La Cachuera, SA (Misiones, Argentina) (rappresentante: Sr. E. Armijo Chávarri, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gelkaps GmbH (Pritzwalk, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Si voglia dichiarare correttamente formulato e proposto entro i limiti di tempo il ricorso diretto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 19 novembre 2008, e, previo disbrigo degli opportuni provvedimenti processuali, si voglia annullare la decisione di cui trattasi;

— Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Gelkaps GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AYANDA» (domanda di registrazione: 3.315.405) per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 28, 29, 30, 32 e 44

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchi spagnoli figurativi e denominativi «AMANDA», per prodotti della classe 30

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 gennaio 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-431/04) ⁽¹⁾

(2009/C 69/116)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 314 del 18.12.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2009 — Commissione/Banca di Roma

(Causa T-261/07) ⁽¹⁾

(2009/C 69/117)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 211 dell'8.9.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 febbraio 2009 — Comtec Translations/Commissione

(Causa T-239/08) ⁽¹⁾

(2009/C 69/118)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 15.8.2008.